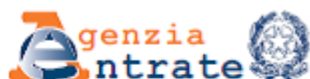


Scomputo dall'importo lordo da pagare per la definizione delle liti fiscali: l'Agenzia risponde a due interpelli



Mod.DCT/18

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ARTICOLO 6 E ARTICOLO 7, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018,
N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136

Con due risposte ad altrettanti interpelli (nn. [141](#) e [154](#)), l'Agenzia fornisce alcuni chiarimenti sulla determinazione degli importi dovuti per la sanatoria del contenzioso in relazione al precedente utilizzo di altri istituti mitigatori delle sanzioni.

Risposta n. 141/2019

Le somme versate a seguito del ravvedimento operoso possono essere scomputate dall'importo lordo dovuto per la definizione agevolata della controversia tributari

La definizione delle liti pendenti si realizza con il pagamento di un importo pari al valore della controversia cui si applicano eventualmente le percentuali di riduzione stabilite dai commi 1, 1-*bis*, 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 3 dell'articolo 6, del *D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136* in relazione allo stato e al grado del giudizio. Dall'importo lordo dovuto per la definizione possono essere detratti, ai sensi del comma 9 dell'articolo 6, del *citato D.L. 119/2018* «*quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio*». In ogni

caso, secondo quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma 9, *«la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione»*. Pertanto, pur non trattandosi di somme dovute a titolo provvisorio in pendenza della controversia tributaria, l'importo versato in sede di ravvedimento operoso, ancorché ritenuto inefficace dall'Agenzia delle Entrate, è scomputabile dall'importo lordo dovuto per la definizione agevolata. Mentre, le somme versate, a qualsiasi titolo, in misura eccedente rispetto a quanto dovuto per la definizione della controversia, restano definitivamente acquisite all'Erario e non sono quindi rimborsabili. Questi i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate contenuti nella [risposta 141/2019](#) ad una richiesta di interpello.

Risposta n. 154/2019

Rottamazione-*bis* e definizione delle liti pendenti. Stop al versamento le somme residue del ruolo. Restano assorbite dagli importi dovuti nell'ambito della sanatoria del contenzioso

Possibile definire in via agevolata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, le controversie pendenti relative ad avvisi di accertamento le cui somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio ex articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sono state oggetto di definizione agevolata dei carichi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (c.d. rottamazione-*bis*), nel caso in cui il contribuente abbia rispettato la scadenza del 7 dicembre 2018. In tal caso, le somme residue delle rottamazione non dovranno essere più versate, in quanto confluiscono nella definizione delle liti pendenti. Inoltre, dall'importo lordo dovuto per la definizione della controversia vanno scomputati, ai sensi del comma 9 del

citato articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, le somme pagate ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione. Queste le conclusioni contenute nella [risposta 154/2019](#) sulla scia di quanto già affermato nel [paragrafo 6 \(Rapporti con la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione\) della circolare n. 6 del 2019](#) con i chiarimenti di dettaglio sulla chiusura delle liti fiscali pendenti introdotta dal D.L. n. 119/2018.

I documenti dell'Agenzia delle entrate

[Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 141 del 14 maggio 2019](#), con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Importo in sede di ravvedimento operoso, ritenuto inefficace dall'Ufficio – Scomputo dall'importo lordo da pagare per la definizione agevolata, anche se non si tratta di somme dovute a titolo provvisorio in pendenza della controversia tributaria – Possibilità – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b), del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – [Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019](#)

[Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 154 del 22 maggio 2019](#), con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate – Rapporti con la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – Somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio ex articolo 68, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 oggetto della cd. Rottamazione-*bis* con procedimento avviato ma non ancora concluso – Accesso alla definizione agevolata della controversia – Possibilità –

Condizioni – Aver correttamente rispettato la scadenza del 7 dicembre 2018 – Determinazione degli importi dovuti – Scomputo dall'importo lordo da pagare per la definizione agevolata degli importi pagati al 7 dicembre 2018 – Ammissibilità – Art. 6 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – [Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019](#)